



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI UNA MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 6, c. II E DELL'ART. 14, c. II DEL D.Lgs 175/2016

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la prima applicazione di un "Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale", come previsto al comma II dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*) ed ai commi II, III e IV dell'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*) del D.Lgs 175/2016, per la Società.

La Società, salvo adeguarsi alle indicazioni dei Comuni Soci, ove emanate, ritiene che la previsione normativa non sia quella di configurare un sistema strutturato di *risk management* in senso proprio, ma che richieda invece un monitoraggio sintetico del rischio di crisi d'impresa, ovvero di individuare degli indicatori che abbiano valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della Società.

PREVISIONI NORMATIVE E DOVERI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'art. 6, c. II del D.Lgs 175/2016 prevede che:

2. *Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.*

Il comma IV del medesimo articolo stabilisce a sua volta:

4. *Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.*

In sostanza:

- il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato dalla Società e dalle sue partecipate a far data dall' approvazione del bilancio di esercizio 2016;
- l'Assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare dovrà essere pubblicata "*contestualmente al bilancio di eser-*



- cizio*”;
- tale informativa è richiamata nella Relazione sulla gestione. Nel caso di redazione del bilancio in forma ridotta ci si potrà limitare ad una sua approvazione in Assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio in “Amministrazione Trasparente”.

L’art. 14 del D.Lgs 175/2016, ai commi II, III e IV, precisa che:

2. *Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.*

3. *Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.*

4. *Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.*

In sostanza l’art. 14, c. II e ss. segnalano la centralità, nel programma di valutazione del rischio, della individuazione e del monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare in via predittiva la crisi aziendale.

Gli amministratori della Società sono demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando “*senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento*”.

È altresì chiaro che l’inerzia degli amministratori della Società nell’adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, in considerazione dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell’art. 12 (*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*) e delle possibilità offerte dall’art. 13 (*Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico*).

In caso di inerzia degli amministratori è dovere dell’Organo di Controllo convocare l’Assemblea per informare i soci delle risultanze del Programma.



Scopo del presente Regolamento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio, nei confronti dei soci, ponendo in capo all'Organo di Amministrazione ed a quello di Controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Si individuano, pertanto, gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare "soglie di allarme", in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi II e ss.

LA SOGLIA DI ALLARME

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (Organo di Amministrazione ed Assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare, e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una "soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. la gestione operativa della Società, al netto delle partite straordinarie o non ordinarie, sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore ad 1/3;
3. la relazione redatta dalla Società di Revisione, quella del Revisore Legale o quella del Collegio Sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia superiore a 1,5;
5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore a 0,5;
6. il peso del saldo "proventi e oneri finanziari", misurato come saldo proventi e oneri finanziari, al netto dei dividendi eventualmente percepiti dalle controllate, su valore della pro-



duzione, sia inferiore al -10%.

COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Organo Amministrativo deve fornire ai soci, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

L'Organo Amministrativo verifica almeno semestralmente i parametri di criticità sopra individuati e trasmette i risultati all'Organo di Controllo interno e alla Società di Revisione, se incaricata.

L'Organo di Controllo interno, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme, gli amministratori convocano senza indugio un'Assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. II.

In Assemblea, i soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. V¹ gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. II.

Entro i 2 mesi successivi l'Organo Amministrativo predispone tale piano di risanamento e lo sottopone ad approvazione della Assemblea dei soci.

Legnano, 31 maggio 2017

¹ **D.Lgs 175/2016, art. 19, c. V:** *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"*